REGOLAMENTO (CEE) N. 2861/77 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1978)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, per la carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata, nel quadro del GATT, a procedere all'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo il cui volume, espresso in carne disossata, è fissato in 38 500 tonnellate, al dazio del 20 % ; che è perciò opportuno aprire il 1° gennaio 1978 tale contingente tariffario ;

considerando che è necessario garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità a detto contingente e l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del volume del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare idoneo a rispettarne la natura comunitaria secondo i principi sopra enunciati ; che questa ripartizione, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato del prodotto in questione dovrebbe essere proporzionale al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici sulle importazioni provenienti dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e sulla scorta delle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1470/77 (3), i certificati d'importazione permettono di importare un quantitativo superiore del 5 % a quello in essi indicato ; che tuttavia il prelievo previsto dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (5), deve essere applicato ad ogni quantitativo che ecceda quello indicato nel certificato ;

considerando che, trattandosi di un contingente tariffario di volume relativamente poco elevato, sembra possibile, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, prevedere nel caso specifico un sistema di utilizzazione basato su un'unica ripartizione tra gli Stati membri ; che sembra ugualmente opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione delle proprie aliquote ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

considerando che se, ad una determinata data del periodo contingentale, si constata che esiste un residuo di un'aliquota in uno Stato membro o nell'altro, si potrebbe, se del caso, procedere a una ripartizione delle quantità non utilizzate affinché possano essere utilizzate in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È aperto per l'anno 1978 un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, avente un volume totale, espresso in carne disossata, di 38 500 tonnellate.

Ai fini dell'imputazione al contingente, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Le importazioni dei prodotti in questione, effettuate a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili su questo contingente tariffario.

(1) Parere reso il 16 dicembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.
(3) GU n. L 162 del 1°. 7. 1977, pag. 11.
(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(5) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.

3. Nel quadro del volume contingentale il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per quanto riguarda le importazioni effettuate alle condizioni definite dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il prelievo fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 è riscosso per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel certificato d'importazione.

Articolo 2

1. Il volume di 38 500 tonnellate è diviso in due parti, una di 22 000 tonnellate e l'altra di 16 500 tonnellate, suddiviso come segue :

	Entro il volume di 22 000 tonnellate	Entro il volume di 16 500 tonnellate
Benelux	2 423 tonnellate	1 817 tonnellate
Danimarca	111 tonnellate	84 tonnellate
R. f. di Germania	4 334 tonnellate	3 251 tonnellate
Francia	1 532 tonnellate	1 148 tonnellate
Irlanda	—	—
Italia	6 314 tonnellate	4 736 tonnellate
Regno Unito	7 286 tonnellate	5 464 tonnellate
	22 000 tonnellate	16 500 tonnellate

2. Le importazioni del prodotto in questione sono soggette alle disposizioni adottate nell'ambito del regolamento (CEE) n. 974/71 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in materia di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro assegnate.

2. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presentate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in consumo.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1978, la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.